

SCHEMA DI CONVENZIONE

UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO PART TIME E DETERMINATO CON OPERATIVITÀ PRESSO IL COMUNE DI CANICATTI DI FUNZIONARIO DELL'AREA DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (ASSISTENTE SOCIALE, EX CATEGORIA D1) A VALERE SUI FONDI DELLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'

L'anno duemila ventiquattro, il giorno _____ del mese di _____

TRA

il Comune di Canicattì C.F. 00179660840 legalmente rappresentato dalla dott.ssa Angela Carrubba, Responsabile di E.Q. n. 6 della IV Direzione che, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 267/2000, agisce in nome e per conto dell'Ente predetto

E

il Comune di Catania C.F. 00137020871 legalmente rappresentato dal Dr. _____, Dirigente del _____ che, ai sensi dell'art. 107, del D. Lgs. 267/2000, agisce in nome e per conto dell'Ente predetto

PREMESSO

- che con provvedimento dirigenziale n. 03/122 del 09.02.2023 il Comune di Catania ha approvato la graduatoria definitiva dei candidati ammessi, nonché l'elenco dei candidati non ammessi della selezione pubblica per titoli per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per un periodo non superiore a 24 mesi, di n. 60 unità con il profilo professionale di Assistente Sociale, categoria D, posizione economica D1 C.C.N.L., funzioni locali a valere sul Fondo Povertà anno 2019/2020- Fondo PAIS Avviso n.1/2019;
- che le vigenti disposizioni in materia finanziaria impongono alle Pubbliche Amministrazioni di adeguare le politiche di reclutamento del personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- che a norma del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, della L. 16/1/2003 n. 3 e dell'art. 3, comma 61, della L. 24/12/2003 n. 350, richiamato dall'art. 1, comma 100, della L. n. 311/2004, gli enti locali, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, possono attingere previo accordo a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni.

VISTI

- l'art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
- l'art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, che prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;

- il paragrafo 3.1 della Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5/2013, rubricato “Utilizzo delle graduatorie per assunzioni”, fra l’altro, chiarisce che “in caso di utilizzo di graduatorie da parte di altre amministrazioni l’assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell’idoneo e l’eventuale rinuncia dell’interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa”;
- l’art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 267/2000;
- l’art. 39 della Legge 449/1997.

CONSIDERATO

- che con nota assunta al protocollo n. 8672 del 27.02.2024 il Comune di Canicattì ha richiesto al Comune di Catania la disponibilità a concedere l’utilizzo della graduatoria per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo part time e determinato di funzionario dell'area dell'elevata qualificazione (assistente sociale, ex categoria D1) a valere sui fondi della Quota Servizi Fondo Povertà;
- che con nota assunta al prot. del comune n.11241/2024, il comune di Catania ha dato nulla osta circa l’utilizzo della sopracitata graduatoria, limitatamente ai rinunciatari che si trovano tra il primo e il 343° posto;
- che la conclusione dell’accordo in parola risponde all’esigenza, sempre più avvertita dal legislatore, di promuovere e rafforzare la reciproca collaborazione fra Amministrazioni pubbliche per favorire la celerità e l’economicità dei procedimenti amministrativi nonché fornisce ai candidati selezionati ed utilmente collocati nella graduatoria ulteriori chance di occupazione;

Premesso tutto quanto sopra e che i contraenti vogliono faccia parte integrante e sostanziale di questa convenzione;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Catania autorizza il Comune di Canicattì, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nel rispetto della disciplina regolamentare, ad utilizzare la graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 03/122 del 09.02.2023;

Art.2

L’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte del Comune di Canicattì è regolato nel modo seguente:

- il Comune di Canicattì interpellerà il primo concorrente rinunciatario posto utilmente in graduatoria (fino al posto 343°) dopo quelli/o interessati dalle procedure di assunzione al Comune di Catania;
- in caso di diniego da parte dell’interessato, si procederà a scorrere la graduatoria fino ad individuare massimo n. 2 candidati (o comunque quelli validamente inseriti come idonei in graduatoria, se in numero inferiore) che daranno la propria disponibilità ad essere assunti presso il Comune di Canicattì;
- i candidati interpellati, che non abbiano dato la propria disponibilità all’assunzione da parte del Comune di Canicattì, resteranno utilmente in graduatoria per eventuali assunzioni successive;
- Il Comune di Canicattì è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Catania i nominativi dei candidati/e assunti/e con contratto a tempo determinato, che una volta assunti saranno definitivamente espunti dalla graduatoria.

Art. 3

L'idoneo di cui alla graduatoria del Comune di Catania, che accetti di essere assunto, sarà chiamato alla stipula del contratto individuale di lavoro con il Comune di Canicattì, a cui restano in capo l'espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti all'assunzione di personale, nonché l'accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano oggi il reperimento di personale, le cui responsabilità permangono a capo al predetto comune;

Il Comune di Canicattì, qualora avesse la necessità di reclutamento di ulteriore successivo personale, potrà richiedere di attingere alla suddetta graduatoria, ad eccezione dei candidati che siano risultati già assunti dal Comune di Catania.

Art. 4

La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile delle assunzioni dei n. 2 candidati idonei per il posto in oggetto della richiesta sopraindicata dal Comune di Canicattì.

Art.5

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle disposizioni di legge in materia.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura dinamica.

Ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L. n. 241/1990, la presente convenzione è sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale.

IL RESPONSABILE DI E.Q. N. 6 DEL COMUNE DI CANICATTI'

DOTT.SSA ANGELA CARRUBBA

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI CATANIA
